Accordo amministrativo tra il Consiglio federale svizzero e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) relativo al riconoscimento degli attestati di maturità[1]

del 16 gennaio/15 febbraio 1995

Nell'intento di trovare una soluzione comune per il riconoscimento degli attestati di maturità in Svizzera;
consapevoli del fatto che ciascuna parte può impegnarsi giuridicamente soltanto nel suo ambito di competenza,

si conviene quanto segue:

I. Disciplinamento del riconoscimento della maturità

Art. 1 Principio

[1]Il Consiglio federale e la CDPE coordinano il riconoscimento degli attestati di maturità. A tal fine adottano regolamenti armonizzati. Il riconoscimento concerne:

a. gli attestati cantonali di maturità liceale,
b. gli attestati ottenuti agli esami svizzeri di maturità[2], e
c. gli attestati di maturità professionale in combinazione con attestati di esami complementari[3].

[1] Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004
[2] Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
[3] Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004

[2]Essi instaurano un'istanza comune di riconoscimento.

[3]Essi coordinano la pubblicazione dei regolamenti relativi al riconoscimento.

II. Istanza comune di riconoscimento

Art. 2 Commissione svizzera di maturità

Il Consiglio federale e la CDPE mantengono congiuntamente una "Commissione svizzera di maturità" (Commissione).

Art. 3 Compiti

[1]La Commissione sottopone al DFI[4] e alla CDPE proposte relative al riconoscimento degli attestati di maturità.

[2]Essa verifica che le scuole riconosciute rispettino le condizioni di riconoscimento. Il cantone in cui ha sede la scuola, la CDPE e il DFI[5] possono incaricare la Commissione di procedere a verifiche.

[3]La Commissione organizza gli esami svizzeri di maturità e gli esami complementari conformemente alle relative disposizioni particolari[6].

[4]Essa esamina le deroghe per le scuole di maturità riconosciute che intendono fare esperienze pilota.

[5]Essa esamina le richieste di constatazione dell'equivalenza di attestati esteri con quelli svizzeri.

---

[4] A partire dal 1º gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
[5] A partire dal 1º gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
[6] Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011

[6]Essa esamina, all'attenzione del DFI[7] e della CDPE, questioni relative al riconoscimento della maturità.

Art. 4 Composizione, organizzazione

[1]La Commissione conta al massimo 25 membri.

[2]La metà dei membri è nominata dal DFI[8], l'altra metà dal Comitato della CDPE. Quest'ultimo nomina il presidente o la presidente d'intesa con il DFI[9]. La durata dei mandati è di 4 anni; non può superare 12 anni[10].

[3]La Commissione dispone di un segretariato che dipende amministrativamente dalla Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca[11,12].

[4]La Commissione adotta un regolamento che necessita dell'approvazione del DFI[13] e del Comitato della CDPE.

Art. 5 Finanze

[1]La presidente o il presidente riceve un'indennità annua. Per la partecipazione alle sedute della Commissione e per gli altri lavori di Commissione i membri sono indennizzati[14].

[2]La Confederazione e la CDPE si ripartiscono i costi della Commissione in ragione di metà ciascuno. La CDPE partecipa all'onere finanziario del segretariato nella misura di un importo che va convenuto tra il DFI[15] e la CDPE stessa.

---

[7] A partire dal 1º gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
[8] A partire dal 1º gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
[9] A partire dal 1º gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
[10] Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
[11] A partire dal 1º gennaio 2013: Segretaria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione
[12] Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
[13] A partire dal 1º gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca
[14] Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
[15] A partire dal 1º gennaio 2013: Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca

III. Esami svizzeri di maturità[16]

Art. 6 Principio

[1]La Commissione organizza gli esami di maturità per i candidati che desiderano ottenere un attestato di maturità al di fuori di una scuola di maturità riconosciuta.

[2]Questi esami di maturità danno diritto ad un attestato equivalente a quello ottenuto nelle scuole di maturità riconosciute.

Art. 7 Regolamento

Lo svolgimento degli esami svizzeri di maturità è disciplinato dall'ordinanza del Consiglio federale del 7 dicembre 1998 sull'esame svizzero di maturità[17]. Le modifiche di detta ordinanza devono essere decise d'intesa con la CDPE[18].

IIIa. Esami complementari[19]

Art. 7a Principio[20]

[1]La Commissione esercita la vigilanza sugli esami complementari per l'ammissione dei titolari di un attestato federale di maturità professionale alle università cantonali e ai politecnici federali.

[2]La Commissione può organizzare gli esami complementari di cui al capoverso 1 da sola oppure, su richiesta dei Cantoni, delegare questo compito alle scuole che rilasciano attestati di maturità liceale riconosciuti a livello svizzero.

---

[16] Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
[17] RS 413.12
[18] Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
[19] Modifica del 19 dicembre 2003/4 marzo 2004; entrata in vigore il 1° aprile 2004
[20] Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011

Art. 7b Regolamento[21]

Gli esami complementari alla maturità professionale sono retti dall'ordinanza del Consiglio federale del 2 febbraio 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali[22] e dal regolamento della CDPE del 17 marzo 2011 concernente l'esame complementare per l'ammissione dei titolari di un attestato di maturità professionale federale alle università cantonali e ai politecnici federali[23].

IV. Disposizioni finali

Art. 8 Revoca

Il presente accordo può essere revocato per la fine di ciascun anno civile con un preavviso di quattro anni.

Art. 9 Approvazione ed entrata in vigore

[1]Il presente accordo è stato approvato dal Consiglio federale il 15 febbraio 1995 e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione il 16 gennaio 1995.

[2]Entra in vigore il 1° agosto 1995.

Berna, 16 gennaio/15 febbraio 1995

In nome del Consiglio federale svizzero

La presidente della Confederazione: Micheline Calmy-Rey
La cancelliera della Confederazione: Corina Casanova

---

[21] Modifica del 2 febbraio/17 marzo 2011; entrata in vigore il 1° aprile 2011
[22] RS 413.14
[23] Raccolta delle basi giuridiche della CDPE, cifra 4.2.1.3.

In nome della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione

La presidente: Isabelle Chassot
Il segretario generale: Hans Ambühl